

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/253 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e all'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 5 ottobre 2016 ed è applicato in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) L'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per agevolare l'attuazione dell'accordo («comitato misto»).
- (3) A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
- (4) A norma dell'articolo 53, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.
- (5) Al fine di assicurare l'effettiva attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel corso della prima riunione del comitato misto si basa sui progetti di decisione del comitato misto acclusi alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV

PROGETTO

DECISIONE N. 1/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA**del ...****che adotta il proprio regolamento interno**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 53,

considerando quanto segue:

- (1) Parti dell'accordo si applicano in via provvisoria dal 12 gennaio 2017.
- (2) È opportuno pertanto che il comitato misto adotti il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

- 1. È adottato il regolamento interno del comitato misto che figura in allegato.
- 2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto
I copresidenti

⁽¹⁾ GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.

ALLEGATO

Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

Regolamento interno del comitato misto

Compiti e composizione

1. Il comitato misto esercita le funzioni di cui all'articolo 53 dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra («accordo»).
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti al livello appropriato.

Presidenza

3. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.

Riunioni

4. Salvo decisione contraria delle Parti, il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno. Le riunioni sono convocate dai copresidenti e si tengono in alternanza a Bruxelles e a Wellington, a una data fissata di comune accordo. D'intesa tra le Parti, su richiesta di ciascuna di esse possono svolgersi riunioni straordinarie del comitato misto.
5. Salvo diverso accordo tra le Parti, il comitato misto si riunisce di norma a livello di alti funzionari.

Pubblicità

6. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

Partecipanti

7. Prima di ogni riunione i segretari informano i copresidenti della composizione prevista della delegazione della propria parte.
8. Se del caso, previo accordo delle Parti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato misto esperti o rappresentanti di altri organismi, in veste di osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici.

Segretari

9. Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni destinate ai copresidenti del comitato misto o da essi inviate sono inoltrate ai segretari.

Ordine del giorno delle riunioni

10. I copresidenti stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso alle Parti, unitamente ai documenti pertinenti, al più tardi 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
11. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti sottoposti ai copresidenti al più tardi 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
12. L'ordine del giorno definitivo è adottato dal comitato misto all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle Parti.
13. I copresidenti, d'intesa con le Parti, possono abbreviare se necessario i termini di cui ai paragrafi 11 e 12.

Verbalì

14. I segretari redigono congiuntamente il progetto di verbale di ciascuna riunione, di norma entro 30 giorni di calendario dalla fine della stessa. Il progetto di verbale si basa su un riepilogo, elaborato dai copresidenti, delle conclusioni del comitato misto.
15. Il progetto di verbale è approvato dalle Parti entro 45 giorni di calendario dalla fine della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dalle Parti. Dopo l'approvazione del verbale, i copresidenti e i segretari firmano due copie originali dello stesso. Ciascuna Parte riceve un originale.

Decisioni e raccomandazioni

16. Il comitato misto può convenire l'adozione di decisioni o raccomandazioni. Esse recano il titolo «decisione» o «raccomandazione» seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
17. Il comitato misto assume decisioni e adotta raccomandazioni di comune accordo tra le Parti, una volta concluse le rispettive procedure interne.
18. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le Parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna Parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, i copresidenti del comitato misto dichiarano la decisione o la raccomandazione adottata di comune accordo.
19. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato misto sono autenticate da due copie originali firmate dai copresidenti del comitato misto.
20. Ciascuna delle Parti può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Corrispondenza

21. La corrispondenza destinata al comitato misto è inviata al segretario della parte dell'autore, che a sua volta informerà l'altro segretario.
22. I segretari provvedono affinché la corrispondenza indirizzata al comitato misto sia inoltrata ai copresidenti e distribuita, se del caso, a norma del paragrafo 25.
23. La corrispondenza inviata dai copresidenti è trasmessa alle Parti dai segretari e distribuita, se del caso, come documenti di cui al paragrafo 25.
24. La corrispondenza destinata ai copresidenti o da essi inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

Documenti

25. Qualora le deliberazioni del comitato misto siano basate su documenti, questi ultimi sono numerati e distribuiti dai segretari ai partecipanti.

Spese

26. Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto per quanto riguarda le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.
27. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della Parte che ospita la riunione.

Sottocomitati e gruppi di lavoro

28. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.
29. Il comitato misto può decidere di abolire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che ha istituito o stabilirne o modificarne il mandato.

30. I sottocomitati e i gruppi di lavoro riferiscono al comitato misto dopo ciascuna riunione.
31. I gruppi di lavoro non hanno alcun potere decisionale, ma possono rivolgere raccomandazioni al comitato misto.

Modifica del regolamento interno

32. Le Parti possono decidere di modificare il presente regolamento interno, in conformità dei paragrafi da 16 a 20.
-

PROGETTO

DECISIONE N. 2/2018 DEL COMITATO MISTO UE-NUOVA ZELANDA
del ...
sull'adozione del mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), in particolare l'articolo 53 e i paragrafi da 28 a 31 del regolamento interno del comitato misto,

considerando quanto segue:

A norma dei paragrafi 28 e 29 del proprio regolamento interno, il comitato misto può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni e stabilire il loro mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del comitato misto figura nell'allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto
I copresidenti

⁽¹⁾ GUL 321 del 29.11.2016, pag. 3.

ALLEGATO

Mandato dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro

1. I sottocomitati e i gruppi di lavoro discutono dell'attuazione dell'accordo nei settori di loro competenza, come specificato dal comitato misto. Essi possono discutere altresì di argomenti o progetti specifici riguardanti il settore pertinente della cooperazione bilaterale.
 2. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi trasmettono i propri verbali e le proprie raccomandazioni al comitato misto entro i termini specificati da quest'ultimo.
 3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle Parti.
 4. I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono invitare esperti alle proprie riunioni per consultarli su punti specifici all'ordine del giorno.
 5. I sottocomitati e i gruppi di lavoro sono copresieduti dalle due parti.
 6. Due rappresentanti, uno per parte, espletano insieme le funzioni di segretari di ciascun sottocomitato e gruppo di lavoro. I segretari svolgono le stesse funzioni dei segretari del comitato misto.
 7. I sottocomitati e i gruppi di lavoro si riuniscono con una frequenza corrispondente almeno a quella stabilita dal comitato misto. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono svolgersi riunioni straordinarie. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.
 8. I sottocomitati e i gruppi di lavoro operano conformemente al regolamento interno del comitato misto per quanto riguarda ordini del giorno, verbali, raccomandazioni, corrispondenza, documenti e spese, salvo se diversamente specificato dal comitato misto.
 9. Salvo decisione contraria delle Parti, le riunioni non sono pubbliche.
-